



COMUNE DI ANDEZENO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

ORDINANZA N. 14 /2015 DEL 02.09.2015

IL SINDACO

OGGETTO: LAVORI DI RIEDIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE “A.COPPI” - deroghe di cui ai combinati disposti della Legge 107/2015, della legge 98/2013 e del DPCM. 22/01/2014.

PREMESSO CHE:

Ai sensi della normativa vigente si è evidenziata la necessità di verificare per gli edifici strategici o rilevanti, il comportamento strutturale degli stessi in caso di collasso a seguito di evento sismico ai sensi del D.G.R. – 64-11402 del 23.12.2003 – Ordinanza n°3274/2003 – Articolo 3, commi 3 e 4, DM 14/1/2008 circolare DPC/SISM n°31471 del 21.04.2010);

L’Amministrazione Comunale, preso atto dell’importanza di cominciare a monitorare in tale senso gli edifici strategici, ha valutato come prioritario partire dalla Scuola Elementare “A. Coppi” di Strada Cesole, n°10;

Con Determinazione n°397 del 03.01.2012 la scrivente Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Ambiente Arch. Maria Grazia Lannocca affidava all’Ing. Giovanni Lopreato dello Studio Associato LEVING con sede in Torino in Via Caboto n°18/a, 10129 – TORINO – l’incarico professionale volto alla verifica della Vulnerabilità Sismica ai densi del OPCM 3362/2004, del DM 14.01.2008 e del DPCM 12.10.2007 a carico del fabbricato che accoglie la scuola elementare “A. Coppi” localizzata in Strada Cesole n°8;

In data 18.02.2013 al prot. n°976 veniva consegnata la verifica di cui sopra da cui si evince che il fabbricato - in caso di sisma - non è verificato alla luce dei parametri normativi di riferimento.

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n°53/2014 del 24.07.2014 l’Amministrazione da mandato alla Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Ambiente Arch. Maria Grazia Lannocca di predisporre l’iter per la costruzione di una nuova scuola elementare (da realizzarsi su terreno di proprietà comunale già individuato nelle vicinanze del Municipio);

Rammentate:

1. la Deliberazione di G.M. n°67/2014 del 09.10.2014 di “Adozione Programma Triennale 2015/2017 elenco annuale 2015 dei Lavori Pubblici”;
2. la Deliberazione di G.M. n°62/2014 del 09.10.2014 di “Approvazione studio di Fattibilità relativo ai lavori di realizzazione della nuova “Scuola Elementare”.

Considerato che a tal fine, alla luce dei contenuti peculiari della proposta progettuale, si è nuovamente interpellato, poiché già a conoscenza delle problematiche, l'Ing. Giovanni Lopreiato dello Studio Associato LEVING con sede in Torino in Via Caboto n°18/a, 10129 – TORINO –;

Richiamata la Determinazione della Responsabile del Servizio n°325 del 08.10.2014 con cui si affidava all'Ing. Giovanni Lopreiato dello Studio Associato LEVING con sede in Torino in Via Caboto n°18/a, 10129 – TORINO –, la progettazione preliminare – definitiva - esecutiva e della sicurezza in fase di progettazione della nuova scuola elementare.

Vista la Deliberazione di G.M.n°73/2014 del 19.11.2014 attraverso cui si è approvato il progetto preliminare/definitivo dei lavori di Riedificazione della Scuola Elementare “A. Coppi”;

Richiamati ed evidenziati:

1. il Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT, del 23-01-2015, con cui si sono definite le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione della programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di C.U. il 1° agosto 2013;
2. il D.D. n. 47 del 3-2-2015 con sono stati approvati il testo del “Bando triennale 2015-16-17 edilizia scolastica – mutui” e la relativa modulistica ed è stata istituita la commissione tecnica di valutazione;
3. il Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT, del 27-04-2015, con cui si è modificato il sopracitato Decreto 23 gennaio 2015;
4. la D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 mediante cui si fissano i termini e le modalità esecutive di adesione al Bando più volte citato da parte degli Enti interessati;

Vista la Deliberazione di G.M.n°12/2015 del 11.02.2015 attraverso cui si è approvato il progetto esecutivo dei lavori di Riedificazione della Scuola Elementare “A. Coppi”;

Vista la presentazione da parte di Questa Civica Amministrazione dell'Istanza di inserimento nel piano triennale di finanziamento ai sensi del DL 12.09.2013 n°104 e di cui al protocollo interno n°767 del 11.02.2015 per i lavori Riedificazione della Scuola Elementare “A. Coppi”.

TUTTO CIO' PREMESSO:

- il Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT, del 23-01-2015, ha definito le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione della programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di C.U. il 1° agosto 2013;
- Con D.D. n. 47 del 3-2-2015 sono stati approvati il testo del “Bando triennale 2015-16-17 edilizia scolastica – mutui” e la relativa modulistica ed è stata istituita la commissione tecnica di valutazione;
- il Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT, del 27-04-2015, ha modificato il sopracitato Decreto 23 gennaio 2015;
- l'opera pubblica relativa ai “Lavori di riedificazione della Scuola Elementare “A. Coppi” è stata inserita al secondo posto nella graduatoria fra le istanze ammissibili, con importi ammissibili e finanziabili nell'anno 2015, di cui alla DGR 15-978 del 2-2-2015 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri generali per la redazione del piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-16-17, in attuazione dell'art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 21-1-2015 per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2°

- grado.”, con D.D. n. 297 in data 30-4-2015, della Regione Piemonte, pubblicata sul BUR n. 18 del 07/05/2015;
- Con D.D. n. 544 del 13-7-2015 si è disposta la rettifica del piano triennale e dei piani annuali 2015, 16, 17, approvati con D.D. 297 del 30-4-2015;
 - Con la Legge n. 107 del 13-7-2015, pubblicata sulla G.U. del 15-7-2015, sono state introdotte ulteriori modifiche al testo del Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT in data 23-1-2015

TENUTO CONTO che:

- il Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT, del 27-04-2015, ha modificato il decreto interministeriale 23 gennaio 2015, ed in particolare all'art. 1, comma 1, lettera e) ha disposto: “all'articolo 2, comma 5, il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori del 30 settembre 2015 e' prorogato al 31 ottobre 2015”;
- con D.D. n. 618 del 28-7-2015, in recepimento alle modifiche introdotte con il predetto Decreto Interministeriale del 27-04-2015, è stato modificato il testo del Bando approvato con D.D. n. 47 del 3-2-2015, ed in particolare al punto 13 “obblighi del beneficiario, cause di revoca”, al 3° capoverso è stato modificato il precedente punto con il seguente: “sono tenuti ad effettuare l'aggiudicazione provvisoria dei lavori entro la scadenza fissata all'articolo 2, comma 5”;

PRESO ATTO che alla luce delle sopra riportate disposizioni normative ad oggi resta in vigore la scadenza per effettuare l'aggiudicazione provvisoria dei “Lavori di Riedificazione della Scuola Elementare “A. Coppi” ammessi a finanziamento, entro il 31 ottobre 2015, pena la revoca del contributo;

VISTO che la Legge dello Stato 13/07/2015 n. 107, all'art. 160, ultimo capoverso dispone: “A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare), e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017”

PRESO ATTO che:

- l'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare), dispone che: <<Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Per le suddette finalità, nonché per quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al 31 dicembre 2015, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies.>> (comma modificato dall'art. 10, comma 3-ter, legge n. 128 del 2013, poi dall'art. 6, comma 5-bis, legge n. 11 del 2015)
- Con il D.P.C.M. 22/01/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18/03/2014, in attuazione dell'articolo 18, comma 8-ter, del D.L. 69/2013 (decreto

“del fare”, convertito in legge dalla L. 02/2013, sono stati definiti i poteri derogatori attribuiti ai sindaci ed ai presidenti delle province, i quali operano in qualità di commissari governativi per l’attuazione del programma di edilizia scolastica di cui all’art. 18, commi da 8 a 8-sexies, del citato D.L. 69/2013.

In particolare all’art. 1, comma 2, dispone che per gli interventi di cui al comma 1, i sindaci e i presidenti delle province di cui al comma 1 sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

- ✓ articolo 11, commi 10 e 12;
- ✓ articolo 12, comma 1, terzo periodo;
- ✓ articolo 12, comma 2, terzo periodo;
- ✓ articolo 12, comma 3, terzo periodo;
- ✓ articolo 48, commi 1 e 1-bis;
- ✓ articolo 70, nei limiti in cui ciascun termine minimo ivi previsto sia ridotto a non meno della metà;
- ✓ articolo 71;
- ✓ articolo 122, comma 5, secondo periodo;
- ✓ articolo 122, comma 6, nei limiti in cui ciascun termine minimo ivi previsto sia ridotto a non meno della metà;
- ✓ articolo 123, limitatamente ai termini di scadenza di cui ai commi 2 e 3, differibili di non oltre trenta giorni;
- ✓ articolo 125, comma 6;

b) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: tutte le disposizioni strettamente connesse agli articoli derogabili del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, indicati alla lettera a);

c) articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che l’intervento comporti mutamenti della destinazione d’uso o modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

VISTO che i lavori di cui ai progetti sono strettamente necessari per completare il percorso attuato in questi anni di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Andezeno;

CONSTATATO che il mancato espletamento delle procedure di gara fino all’aggiudicazione provvisoria da esperire entro il 31 Ottobre 2015, comporterebbe la revoca dell’assegnazione contributiva.

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Alla Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Ambiente di avviare le procedure di gara, avvalendosi, se lo ritiene opportuno, delle deroghe di cui ai combinati disposti della Legge 107/2015, della legge 98/2013 e del DPCM. 22/01/2014, al fine di aggiudicare provvisoriamente i lavori di Riedificazione della Scuola Elementare “A. Coppi”, tassativamente entro il 31 ottobre 2015;

AUTORIZZA

La Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Ambiente di avvalersi, se lo ritiene opportuno, delle deroghe di cui ai combinati disposti della Legge 107/2015, della legge 98/2013 e del DPCM. 22/01/2014;

DISPONE

Che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dei combinati disposti degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e la successiva stipula del contratto d'appalto vengano disposte solo a seguito di espressa comunicazione della Regione Piemonte e/o dei Ministeri MEF-MIUR-MIT, dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dell'intervento ammesso a finanziamento con D.D. n. 297 del 30-4-2015, con D.D. n. 544 del 13-7-2015, con D.D. n. 618 del 28-7-2015, della Regione Piemonte;

Di trasmettere copia della presente ordinanza agli uffici comunali interessati

Avverso alla presente Ordinanza è possibile opporre ricorso avanti il TAR entro 60 gg. dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio dell'ente ovvero entro 120 gg. dalla pubblicazione della medesima, avanti il Capo dello Stato.

Andezeno, 02.09.2015

